



Il Difensore Civico

Decisione n. 45 del 18 ottobre 2021

OGGETTO: Soc. (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202115076).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 10.09.2021, acquisita in data 13.09.2021 al protocollo n. 1556, con la quale la Soc. (OMISSIS) - per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) - ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito formatosi sulla richiesta volta ad ottenere gli atti relativi all'affidamento alla medesima Società dei lavori di pulizia spiaggia effettuati nel periodo maggio/giugno 2019, e corrispondente all'offerta n. 83/2019 presentata dalla medesima Società;

RILEVATO che la richiesta di riesame risulta regolarmente notificata dall'istante al Comune di (OMISSIS);

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 1590 AC del 20.09.2021 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto al Comune di (OMISSIS) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

CHE il Comune di (OMISSIS), con nota prot. n. 0037005 del 28.09.2021 (acquisita in pari data al protocollo n. 1647) ha riscontrato la richiesta di questa Difesa Civica, precisando che "tale documentazione è già in possesso della Ditta richiedente in quanto affidataria dei lavori di pulizia delle spiagge nel 2019 le cui fatture sono state liquidate nei tempi previsti.";

CHE alla stessa nota sono allegati, oltre alla richiesta di accesso come sopra identificata, n. 8 documenti afferenti i lavori per la "preparazione spiagge per la stagione estiva 2019, livellamento, posa in opera e rimozione tubi a mare, scorticamento superficiale";

RILEVATO che tale nota, comprensiva di tutti gli allegati, è indirizzata esclusivamente al Difensore Civico Regionale;



Il Difensore Civico

CHE, l'esame degli allegati non ha consentito a questa Difesa Civica di stabilire se l'accesso può ritenersi soddisfatto, in quanto la documentazione ha un oggetto diverso e nella stessa non sembra esservi alcun riferimento all'offerta economica n. 83/2019;

CHE, per tale ragione, si è ritenuto necessario inoltrare tutta la documentazione alla Società (OMISSIS) al fine di verificare se con l'ostensione di tali atti la richiesta di accesso fosse stata soddisfatta;

RICHIAMATA, pertanto, la nota prot. n. 1723 AC del 12.10.2021, indirizzata alla Società (OMISSIS) srl e, per conoscenza, al Comune di (OMISSIS) con la quale questo Ufficio:

- ha trasmesso la nota del Comune di (OMISSIS) prot. n. 0037005 del 28.09.2021, comprensiva di tutti gli allegati;
- ha chiesto di confermare se l'accesso può ritenersi soddisfatto;

VISTA la nota del 15.10.2021 (acquisita in pari data al protocollo n. 1741) con la quale l'Avv. (OMISSIS), in nome e per conto della (OMISSIS) srl, comunica che la documentazione trasmessa dal Comune di (OMISSIS) "non ha nulla a che vedere con la documentazione richiesta dalla Società con l'istanza di accesso agli atti del 14.07.2021

CONSIDERATO che la documentazione richiesta riguarda i "lavori di pulizia spiaggia eseguite nel periodo maggio-maggio 2019, per i quali l'istante ha formulato l'offerta economica n. 83/2019" e non i lavori per "la preparazione spiagge per la stagione estiva 2019, livellamento, posa in opera e rimozione tubi a mare, scorticamento superficiale";

CHE i lavori sono stati correttamente eseguiti dalla Società, come si evince dai Resoconti inviati al Comune, ai quali però non sarebbe mai seguito l'invio del CIG e la conseguente emissione della fattura elettronica;

CHE, pertanto, i lavori di cui sopra risulterebbero non pagati, con la conseguenza che la Società (OMISSIS) srl è creditrice nei confronti del Comune di (OMISSIS);

VALUTATO, pertanto, che l'istante ha un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione della documentazione;

RITENUTO, quindi, che sussistono tutti i presupposti giuridici per l'ostensione;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dalla Soc. (OMISSIS) srl - per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) volta ad ottenere dal Comune di (OMISSIS) copia della documentazione indicata in premessa, è accolta;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (OMISSIS) per la relativa attuazione;



Il Difensore Civico

- il Comune di (OMISSIS) è invitato a consegnare alla Società (OMISSIS) srl la corretta documentazione oggetto della richiesta di accesso agli atti, così come individuata nella corrispondenza pregressa e nella presente Decisione, dandone rassicurazione a questa Difesa Civica.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.